

Assicurazione sulla vita

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



MULTIPOWER REALE ESG

Contratto multiramo (Ramo I e Ramo III)

Data di realizzazione 03 Gennaio 2023 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Tel. 0114 311 111 – Fax: 0114 350 966 – sito internet www.realemutua.it – indirizzo PEC: realemutua@pec.realemutua.it. Società Reale Mutua di Assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2021 il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.418 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.265 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.realemutua.it alla sezione "Relazioni e Bilanci". L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 390,4% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 3.691 mln di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a 945 mln di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Principali:

- MultiPower Reale ESG è un contratto di assicurazione che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019; è di tipo multiramo a vita intera a premio unico le cui prestazioni sono collegate al fondo a gestione separata "REALE UNO" e al fondo interni unit linked "REALE CRESCITA SOSTENIBILE E TEMATICA".

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquida il capitale maturato, maggiorato dalla garanzia Beneficiari per la parte di capitale presente nei fondi unit linked.

Per la parte di investimento in gestione separata:

- in caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, è comunque previsto il riconoscimento almeno del capitale iniziale relativo al premio unico (e agli eventuali versamenti aggiuntivi) riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali o switch.
- In ogni caso è previsto che, ad ogni ricorrenza decennale del contratto e fino alla ricorrenza annuale successiva, il valore di riscatto non possa comunque essere inferiore al capitale iniziale relativo al premio unico e agli eventuali versamenti aggiuntivi e riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali o switch.

Il premio versato, al netto dei costi di cui all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione, costituisce il capitale iniziale da investire in parte nella gestione separata e in parte nei fondi unit linked come descritto al successivo punto "Quando e come pagare?"

Relativamente ai premi investiti nei fondi interni unit linked, Reale Mutua non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

Opzioni:

La ripartizione dell'investimento tra i fondi può essere variata dal Contraente nel seguente modo:

- **con l'operazione di switch volontario**, trascorso un mese dalla decorrenza del contratto, il Contraente può trasferire il controvalore delle quote possedute nel fondo interno unit linked Crescita Reale Sostenibile e Tematica nella gestione separata Reale Uno oppure trasferire il capitale maturato nella gestione separata Reale Uno nel fondo unit linked Crescita Reale Sostenibile e Tematica, purchè, a seguito di trasferimento in ingresso o in uscita, nella o dalla gestione separata, il capitale ivi presente non deve essere inferiore al 50% e superiore al 80% del capitale maturato totale).

Il contratto NON prevede ulteriori opzioni.

Il regolamento dei fondi è reperibile sul sito internet di Reale Mutua www.realemutua.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste cause di esclusione delle prestazioni. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per il fondo interno unit linked, Reale Mutua non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto può essere stipulato da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per Assicurati e Contraenti (se persone diverse dagli Assicurati) con età compresa tra 18 e 80 anni alla decorrenza del contratto.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di evento?	Denuncia: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Reale Mutua o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede di Reale Mutua o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni per tutte le casistiche previste dal contratto è elencata nelle condizioni di assicurazione.
	Prescrizione: ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
	Erogazione della prestazione: Reale Mutua effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato alla stipula o in corso di validità del contratto, relative alla residenza del Contraente o al trasferimento della stessa, possono comportare effetti fiscali tali da compromettere le prestazioni nette del contratto.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il contratto prevede il pagamento di un premio unico. Il premio è determinato in base al capitale iniziale. Il versamento può essere effettuato con: – assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non
--------	--

	trasferibilità; – bonifico bancario o postale; – bollettino postale con conto corrente intestato all'Agenzia; – bancomat o carta di credito. ATTENZIONE: Si ricorda che per i pagamenti di premio effettuati tramite bollettino postale, essendo dubbio che lo stesso costituisca un mezzo di pagamento tracciato, la detraibilità del premio, laddove prevista, avverrà sotto la responsabilità dell'avente diritto. L'importo minimo di premio sul presente contratto è di 5.000,00 euro, quello massimo di 300.000,00. Il Contraente è tenuto a versare il premio in un'unica soluzione alla sottoscrizione della proposta o del contratto, e sceglie di ripartire il premio unico iniziale in una percentuale variabile tra il minimo del 50% e il massimo dell'80% nella Gestione separata "Reale Uno" e la parte restante (componente unit) nel fondo Reale Crescita Sostenibile e Tematica. I versamenti aggiuntivi sono consentiti trascorsi tre mesi dalla decorrenza del contratto, purché vengano effettuati con la stessa ripartizione in percentuale tra la Gestione Separata e il fondo Unit Linked così come definita per il premio unico iniziale al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo minimo è pari a 2.000,00 euro; in ogni caso il cumulo premi (premio iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a € 300.000,00. Al fine di tutelare il rendimento della gestione separata e il valore della posizione per i Soci già clienti, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere tale opzione contrattuale qualora l'evolvere degli scenari tecnico-finanziari lo rendesse necessario.
Rimborso	In caso di revoca della proposta e recesso dal contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere il rimborso del premio pagato. In caso di recesso vengono detratte dal premio le spese di emissione.
Sconti	L'intermediario ha la facoltà di praticare sconti, riducendo il caricamento proporzionale sul premio.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Pari al periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e il decesso dell'Assicurato.
Sospensione	Non prevista.
 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla data di decorrenza, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute.
Risoluzione	Non sussiste la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto sospendendo il pagamento del premio.



Sono previsti riscatti o riduzioni? Riscatto SI ☒ NO ☐ Riduzione SI ☐ NO ☒

Valori di riscatto e riduzione

Riscatto:

Il riscatto totale o parziale è possibile trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale maturato alla data della richiesta. **Non sono previsti infatti costi di riscatto.**

È possibile effettuare riscatti parziali per importi non inferiori a 500,00 euro. Non sono ammessi riscatti parziali che lascino il contratto in vigore con un valore di riscatto inferiore a 1.000,00 euro.

Il capitale maturato sul contratto è dato dalla somma del capitale rivalutato della gestione separata e del controvalore delle quote dei fondi interni unit linked, entrambi determinati il 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.

L'operazione di riscatto parziale può essere effettuata sia sulla gestione separata che sul fondo interno unit linked purché a seguito del riscatto parziale il capitale nella gestione separata non sia inferiore al 50% e superiore al 80% del capitale maturato totale.

In caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al cumulo dei premi lordi eventualmente versati.

Riduzione:

non prevista.

Richiesta di informazioni

Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto, il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio <<Buongiorno Reale>>.

Indirizzo: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino.

Numero Verde: **800.320.320** (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: **011.742.54.20**.

E-mail: buongiornoreale@realemutua.it.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a Contraenti, persone fisiche e giuridiche, che hanno sia l'obiettivo di soddisfare l'esigenza di crescita del capitale nel medio-lungo periodo (orizzonte temporale consigliato 10 anni) accettando il rischio di perderne una parte, sia quello di proteggere il capitale investito.

È adatto a Contraenti che presentano l'esigenza di poter disporre di quanto investito con un elevato grado di libertà e anche a coloro che presentano una sensibilità elevata verso i temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), in quanto i fondi sono catalogati come art. 8 ai sensi del Regolamento SFDR.

È richiesto, inoltre, che il Contraente abbia le seguenti caratteristiche:

- una tolleranza al rischio almeno di livello medio-basso;
- una conoscenza ed una esperienza almeno di livello medio-basso degli strumenti finanziari da parte del cliente;
- sia disposto ad accettare potenziali oscillazioni negative da contenute a significative rispetto al capitale investito; tali oscillazioni possono dipendere dall'andamento dei mercati di riferimento e dal profilo di prodotto selezionato.

Risulta anche indicato per chi intende lasciare a dei Beneficiari designati un capitale a seguito di decesso.

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato devono avere un'età minima di 18 anni e massima di 80 anni.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni riportate nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID). In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si riportano i seguenti costi a carico del Contraente.

▪ Costi gravanti sui premi:

Caricamento per spese di emissione del contratto	30,00 euro
Caricamento per spese di emissione dei versamenti aggiuntivi	10,00 euro
Caricamento proporzionale sul premio unico iniziale e sugli eventuali versamenti aggiuntivi	2,70%
Costo della garanzia beneficiari	0,40% della parte di premio netto investito nei fondi interni unit linked. Tale costo è compreso nel caricamento proporzionale al premio ed è destinato per la copertura assicurativa del rischio di decesso dell'Assicurato.

Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato. Il capitale iniziale è pari alla differenza tra il premio netto e il caricamento proporzionale al premio.

▪ Commissione di rivalutazione annua:

- Reale Uno: 0,90%.

▪ Commissione di gestione annua:

- Reale Crescita Sostenibile e Tematica 1,75%.

▪ Costo di riscatto:

non sono previsti costi di riscatto

▪ Costi per operazioni di switch

Il primo switch volontaria dell'anno è gratuito, quelli successivi prevedono un costo fisso pari a 15,00 euro.

- **Costi di intermediazione:** la quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 28,01% (con riferimento ad un premio unico di 20.000,00 euro ripartito equamente al 50% nella gestione separata Reale Uno e nel fondo unit linked Reale Crescita Sostenibile e Tematica).



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Investimento nella **gestione separata**:

- in caso di decesso dell'Assicurato è garantito almeno il capitale iniziale, al netto di eventuali riscatti parziali o switch;
- in caso di riscatto totale o parziale nel corso dell'anno successivo ad ogni ricorrenza decennale, il contratto garantisce almeno il capitale iniziale riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali o switch;
- non sono previsti tassi di interesse garantiti né fissi né variabili;
- ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale viene rivalutato in base al rendimento del fondo "REALE UNO", diminuito della commissione di rivalutazione annua.

Investimento nel **fondo interno unit linked**:

- non sono previsti garanzia di conservazione del capitale né riconoscimento di un tasso di interesse garantito;
- il controvalore dell'investimento a una data è pari al numero di quote presenti sul fondo moltiplicato per il corrispondente valore unitario a tale data;
- il valore unitario delle quote del fondo viene valorizzato settimanalmente.

Disclosure ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, SFDR) e ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

Il prodotto Multipower Reale ESG promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali, ovvero una loro combinazione, e investe in imprese che rispettano prassi di buona governance, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (cd. SFDR). Tali caratteristiche sono promosse tramite l'investimento nella Gestione Separata e nel Fondo Interno previsti dal prodotto.

Il rispetto delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal prodotto è subordinato all'investimento e alla detenzione di almeno una delle opzioni di investimento indicate nella seguente tabella.

Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3 del Regolamento Delegato SFDR le Opzioni di investimento sono classificate nelle seguenti categorie:

- Opzioni di investimento qualificate come prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali;
- Opzioni di investimento qualificate come prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili;
- Opzioni di investimento che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e che non sono qualificate come prodotti finanziari.

Il prodotto, rispetto al totale delle Opzioni di investimento offerte, propone al Contraente:

- il 100% di Opzioni di investimento sub categoria a).

Ulteriori informazioni in merito alle caratteristiche ambientali e sociali del prodotto sono reperibili congiuntamente al Documento contenente informazioni specifiche (KID) della Gestione Separata e del Fondo Interno.

Opzioni di investimento del Prodotto		
Codice Opzione di investimento	Denominazione Opzione di investimento	Categoria
002	REALE UNO	a)
981	REALE CRESCITA SOSTENIBILE E TEMATICA	a)

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS O CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, Via Giovanni Battista Martini n.3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.

Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia: con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@realemutua.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il regolamento reperibile sul sito www.realemutua.it. In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Si ricorda che il regime fiscale indicato di seguito è quello in vigore alla redazione del presente Documento ed è suscettibile di modifiche in caso di variazioni normative secondo le previsioni delle stesse. A) Regime fiscale dei premi Benefici fiscali La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte è detraibile dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente (art. 15 del D.p.r. 917/1986). Tale detrazione è riconosciuta, fra l'altro, al Contraente, che ha effettivamente sostenuto la spesa del premio, qualora l'Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a suo carico. Sono detraibili soltanto i premi versati con mezzi di pagamento tracciabili. L'importo della suddetta detrazione può subire una riduzione di importo in funzione del reddito complessivo del Contraente/avente diritto. Imposta sui premi I premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia (art. 1, L. 1216/1961 e art. 11. Allegato C, Tabella, L. 1216/1961). Il regime fiscale può variare in funzione del trasferimento della residenza/domicilio del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. L'eventuale trasferimento della residenza/domicilio del Contraente presso altri Paesi dell'Unione Europea deve essere comunicato alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni da quello in cui il trasferimento ha avuto effetto. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare. Regime fiscale delle prestazioni: Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di questo contratto assicurativo, in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati, al netto del costo per le coperture di rischio che fruiscono della detrazione. Le prestazioni erogate in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF per la sola parte riferibile alla copertura del rischio demografico (art. 34, c. 7, D.p.r. 601/1973). Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, le persone fisiche e gli enti non commerciali, che percepiscano tali prestazioni in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito

dell'attività commerciale eventualmente esercitata, dovranno fornire alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza (C.M. 29/E/2001, par. 2.3).

Ai redditi derivanti dal contratto, viene riconosciuta, attraverso la riduzione della base imponibile e ferma restando la misura dell'imposta sostitutiva applicata, una minore tassazione in funzione della quota degli stessi riferibile a titoli di Stato ed equiparati.

Per la determinazione di tale quota, viene data rilevanza, per ciascun contratto, alla percentuale annuale media dell'attivo investito nei suddetti titoli, rispetto al totale dell'attivo. L'investimento in titoli di Stato o equiparati rileva sia se effettuato direttamente che se effettuato indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 2, DMEF 13/12/2011).

B) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del *Contraente* o dei *Beneficiari*.

Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

C) Imposta di bollo

Sulla parte di valore di riscatto o rimborso della polizza riferibile alla componente di Ramo III (investita in fondi interni unit linked) è prevista l'applicazione di un'imposta di bollo nella misura del 2 per mille all'anno, con il limite di euro 14.000 annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tale imposta, calcolata per ciascun anno di vigenza del contratto, è prelevata all'atto del rimborso o del riscatto della polizza (art. 13, c. 2-ter, Allegato A – Tariffa - Parte I, D.p.r. 642/1972). In caso di apertura o di estinzione del rapporto in corso d'anno, l'imposta di tale annualità è rapportata al periodo di vigenza dello stesso.

E) Normative FATCA e CRS

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense *FATCA* (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i *Contraenti* che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l'Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).

L'identificazione avviene in fase di assunzione della *polizza*, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del *Contraente* persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

La *Società* si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza).

La legge di ratifica della normativa *FATCA* (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla *normativa CRS* (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In corso di contratto, il *Contraente* e il *Beneficiario* si obbligano a comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale trasferimento di residenza in un altro Paese dell'Unione Europea e/o l'acquisizione di cittadinanza negli USA o negli Stati che hanno aderito al CRS.

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.